



PARERE MOTIVATO
n.166 in data 8 Novembre 2018

**OGGETTO: COMUNE DI SAREGO (VI).
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 8 novembre 2018 come da nota di convocazione in data 7 novembre 2018 prot. n. 451687.



DOCUMENTAZIONE

Il Comune di Sarego con nota n.4696 del 21.03.18 assunta al prot. reg. al n.109777 del 21.03.18 inviava:

- DGC n.119 del 22.12.15 di adozione del Documento Preliminare e dello schema di accordo di pianificazione;
- Avviso di deposito del Documento Preliminare;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Parere di compatibilità idraulica;
- DGC di presa d'atto sugli esiti delle consultazioni sul Rapporto Ambientale Preliminare;
- DCC di adozione del PAT;
- Estratto di pubblicazione nel BURV n.56 del 9.06.17;
- Estratto di pubblicazione ne "L'Arena" e nel "Giornale di Vicenza" del 5.07.17;
- Elenco degli enti competenti cui è stata inviata richiesta di parere;
- Presentazione al pubblico dei tematismi del PAT;
- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento Comunale attestante che gli elaborati cartografici del piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante che prima dell'adozione del PAT è stata effettuata un'attenta verifica delle variazioni di destinazione d'uso delle aree afferenti al territorio comunale su cui sono in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali rispetto al PG vigente e relativi strumenti attuativi;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle invarianti;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle trasformabilità;
- Relazione di piano;
- Carta della SAU;
- Norme tecniche;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di incidenza;
- Valutazione di Compatibilità idraulica.

A seguito della richiesta di integrazioni n.148739 del 20.04.18 il comune con nota n.7911 del 17.05.18 inoltrava:

- Dichiarazione del responsabile del procedimento attestante la richiesta di parere agli enti competenti in materia ambientale e di come se ne è tenuto conto;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che sono pervenute n.16 osservazioni delle quali n.3 attinenti il Rapporto Ambientale con relativa controdeduzione e parere di coerenza del valutatore;
- Integrazioni al Rapporto Ambientale a seguito del recepimento dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale.

In data 15.10.18 con nota pec 419121 l'Amministrazione comunale ha trasmesso note chiarimenti-precisazioni, anche per quanto riguarda le osservazioni aventi attinenza a questioni ambientali.

**VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE****RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 74/2018**

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sarego (VI)

Pratica n. 3865

Codice SITI NATURA 2000: IT3220037 "Colli Berici"

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Elena Parolo per conto del Comune di Sarego, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 109777 del 21/03/2018;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie caso generale della D.G.R. 2299/2014: *"piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*;

PRESO ATTO che la dichiarazione è relativa al PAT del Comune di Sarego (VI);

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità e dell'illuminazione;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nel sito: "IT3220037 – Colli Berici";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016 n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.D.G.R. 4240/2008, 2874/13 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: "6110 - Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*", "6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* notevole fioritura di orchidee)", "6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", "9260 - Boschi di *Castanea sativa*", "91H0 - Boschi pannonicici di *Quercus pubescens*", "91L0 - Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)";

CONSIDERATO che nel comune sono presenti le seguenti categorie di copertura del suolo "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali



e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22300 - Oliveti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24100 - Colture annuali associate a colture permanenti", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31134 - Castagneto dei suoli xerici", "31152 - Robinieto", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31184 - Ostrio-querceto a scotano", "31185 - Ostrio-querceto tipico", "32211 - Arbusteto", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Austropotamobius italicus*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Protophormotoma genei*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Porzana parva*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis blythii*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Musccardinus avellanarius*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione del piano in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di



aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.D.G.R. 4240/2008, 2874/13 è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

e

DÀ ATTO


- i. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DICHIARA

che per il PAT del Comune di Sarego (VI) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,



PRESCRIVE

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Austropotamobius italicus*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Protochondrostoma genei*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Porzana parva*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis blythii*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Musccardinus avellanarius*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Sarego, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.D.G.R. 4240/2008, 2874/13 la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."

OSSERVAZIONI AL PAT

Il Responsabile del Procedimento comunale ha fatto pervenire dichiarazione attestante che, "... nel periodo preposto alla presentazione delle osservazioni sono giunte presso la sede comunale di Sarego n. 16 osservazioni;



che nessuna osservazione riguarda direttamente i contenuti del Rapporto Ambientale; che sono state individuate n.3 osservazioni attinenti a questioni ambientali di cui n.2 giudicate accoglibili, mentre la terza, identificata con n.6.2, non accoglibile.”

Sotto si riporta prospetto relativo alle osservazioni attinenti a questioni ambientali con evidenziato il numero progressivo, il soggetto, la sintesi dei contenuti, la controdeduzione e il relativo parere di coerenza del Valutatore:

“Limitatamente alle osservazioni attinenti a questioni ambientali il cui accoglimento o diniego richiede una verifica di coerenza rispetto alle valutazioni di Piano, si riporta il prospetto seguente:

N. progressivo	Soggetto	Sintesi	Controdeduzione	Parere valutatore
6.2	GRUPPO CONSILIARE "NADIA FOCESATO SINDACO" (GIACOMELLO JESSICA)	Discordanze nella rappresentazione del vincolo "aree boscate" e le colture in atto, per cui si richiede una verifica puntuale delle discordanze o, se le medesime fossero molto consistenti, si richiede la revoca della delibera di adozione del PAT.	In tema di vincolo "aree boscate" il PAT ha funzione meramente ricognitiva, permanendo la natura del vincolo legata alla consistenza della copertura arborea. A rappresentarne l'estensione in tav. 1 è apparsa fonte più significativa la ricognizione dello specialista. Proposta di controdeduzione – non accoglibile	Il valutatore ritiene che la controdeduzione sia <u>coerente</u> con le valutazioni di Piano.
7	SC SALDATURA CARPENTERIA SRL (BICEGO BRUNO)	Modifica delle previsioni di Piano con la riclassificazione del parcheggio di Via Crestani in zona industriale o comunque in area non destinata a servizi di interesse comune.	Si prende atto della natura privata dell'area, a servizio esclusivo dell'attività produttiva limitrofa, comprendendola nell'area dell'urbanizzazione consolidata ed eliminando di conseguenza la corrispondente direttrice di sviluppo insediativo con destinazione a servizi. Proposta di controdeduzione – accoglibile	L'accoglimento dell'osservazione consente l'adeguamento dei contenuti di Piano ai reali utilizzi delle aree oggetto di pianificazione. La riduzione della prevista area a servizi non determina criticità in merito al raggiungimento di un adeguato livello di standard del tessuto insediativo contermine. Per tali ragioni il valutatore ritiene che tale controdeduzione sia <u>coerente</u> con le valutazioni di Piano.



N. progressivo	Soggetto	Sintesi	Controdeduzione	Parere valutatore
	AI adottato		cne proposte	
13	PROSCIUTTIFICIO SAN MARCO SRL (FURLANI MANUEL)	Correzione della zonizzazione adottata con riclassificazione dell'area del PROSCIUTTIFICIO SAN MARCO srl (ex prosciuttificio Brendolan) da "Area di riqualificazione e riconversione n. 6" a "Zona D1/2 - Produttiva alimentare".	<p>Pare opportuno esplicitare ulteriormente all'art. 30 delle NTA l'ammissibilità della destinazione d'uso vigente e richiamare il rapporto degli interventi con il contesto figurativo di Villa Revese, Cavalcabò, Giorio-Maini a Meledo (Vi490) nel rispetto delle disposizioni di PTCP.</p> <p>Proposta di controdeduzione – parzialmente accoglibile</p>	<p>Il parziale accoglimento dell'osservazione comporta la modifica del comma 6 art.30 delle NTA, senza quindi variare l'attuale classificazione dell'ambito quale Area di riqualificazione e riconversione. La norma viene implementata precisando la possibilità di mantenimento dell'attività agroindustriale in essere con limitato incremento della superficie coperta purché all'esterno del contesto figurativo. La controdeduzione richiama inoltre le misure di mitigazione previste dal PTCP. Tali considerazioni sono in linea con quanto previsto in sede di valutazione di PAT proprio in relazione all'evidenziazione di necessarie forme di mitigazione sia con l'uso di quinte vegetali sia</p>



N. progressivo	Soggetto	Sintesi	Controdeduzione	Parere valutatore
				con la riqualificazione dell'edificio stesso attraverso un corretto uso delle cromie. Per tali ragioni il valutatore ritiene che tale controdeduzione <u>sia coerente</u> con le valutazioni di Piano.

Si prende atto del parere di coerenza del Valutatore in merito alle osservazioni avente attinenza con questioni ambientali, limitatamente alle parti non in contrasto con quanto riportato nelle prescrizioni del presente parere.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 8 Novembre 2018, dalla quale emerge che il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con la stesura del "Rapporto ambientale preliminare" e del "Documento preliminare" con l'individuazione delle analisi di contesto complessivo e degli obiettivi di carattere generale, per poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando quelli che potevano essere gli obiettivi di sostenibilità del piano. La VAS ha avuto la possibilità di valutare e al tempo stesso concorrere alla stesura del PAT. Durante la definizione delle strategie e delle azioni di piano, si è svolto un approfondimento sulla componente ambientale e sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale dei progetti previsti. Questo continuo confronto ha quindi portato alla ricerca delle strategie migliori sia per la valorizzazione delle componenti ambientali che per la riduzione delle pressioni.

Il Piano si propone di soddisfare le esigenze delle comunità di Sarego perseguendo un'attenta e consapevole valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali e storico-culturali del territorio nel rispetto delle preminenti esigenze di tutela; la salvaguardia delle attività economiche e lo sviluppo di una imprenditoria locale fondata sulle classi più giovani della popolazione; il mantenimento ed il potenziamento della rete di servizi (commerciali, artigianali, attrezzature pubbliche, ...) a favore delle famiglie; il miglioramento del sistema infrastrutturale con particolare riferimento alla mobilità lenta di collegamento tra i centri e tra questi e gli abitati di collina. Il Piano mira inoltre ad assicurare in via generale la salvaguardia delle qualità ambientali, culturali ed insediative del territorio al fine della conservazione, tutela e valorizzazione dei beni naturali, culturali, architettonici ed archeologici presenti, nonché ad assicurare la prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'uso del territorio e delle sue risorse, al fine di garantire la sicurezza degli abitati e la difesa idrogeologica dei suoli.

Con riferimento alle caratteristiche idrogeologiche e della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, nella parte pianeggiante del territorio comunale, si evidenzia un grado di vulnerabilità prevalente da "basso" a "medio", con qualche zona ristretta in cui la vulnerabilità degli acquiferi è "alta". Ben più elevato è il grado di vulnerabilità nella zona collinare, caratterizzata da ammassi carbonatici fratturati e/o carsificati. In questo caso il rischio di inquinamento della falda di base è elevato non essendoci il filtro necessario per una autodepurazione degli inquinanti prima dell'infiltrazione nel sottosuolo. Anche dal punto di vista idrogeologico l'area comunale si distingue in due parti: quella pianeggiante e quella dei rilievi. Nella porzione pianeggiante, il sistema acquifero sotterraneo è di tipo differenziato, cioè un sistema multifalde in cui quella più superficiale è libera (freatica), mentre le sottostanti sono in pressione (artesiane). Tale sistema è dovuto all'alternanza tra terreni sabbiosi, che fungono da livelli acquiferi, e terreni argillosi che rappresentano i livelli impermeabili confinanti.



Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, anche il territorio comunale di Sarego sconta la contaminazione della falde da sostanze perfluoroalchiliche, come del resto evidenziato anche da A.R.P.A.V. nello studio, "L'Inquinamento da PFAS: l'origine, la diffusione nell'ambiente, aspetti idrologici e geologici" pubblicato a maggio 2016.

Anche il Comune di Sarego è interessato da questo tipo di inquinamento con valori di contaminazione nelle acque sotterranee rilevati almeno una volta maggiori o uguali a 100 ng/l, con una superficie territoriale comunale sottesa al *plume* inquinante di 2.389,6 ha, secondo quanto evidenziato nella documentazione esaminata, in atti.

In tale contesto, l'attività integrata di ISS e Regione Veneto, è stata indirizzata ad una sorveglianza costante sullo stato della contaminazione delle acque nei territori interessati dalla contaminazione e, con specifica attenzione, all'efficienza delle misure di controllo adottate dagli enti gestori per le acque destinate a consumo umano, anche al fine di valutare i progressi nell'applicazione di tecniche di trattamento efficaci a abbattere gli inquinanti nella filiera idro-potabile. Come riportato dal gestore idrico per Sarego, la presenza delle sostanze perfluoroalchiliche, PFAS, ha comportato per il gestore la necessità di provvedere, da ottobre 2013, all'installazione di filtri a carboni attivi di nuova concezione per contrastare efficacemente la contaminazione, oltre ad effettuare controlli con frequenza almeno settimanale per verificare i livelli di concentrazione di PFAS nei comuni interessati.

Territorialmente, il Comune di Sarego è posto a Sud Ovest di Vicenza ed è inserito a metà tra la porzione occidentale dei Monti Berici e la pianura dell'Agno Guà, che separa i rilievi Berici dai Lessini ed è compreso nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione. Il territorio comunale non presenta aree di rischio idraulico in riferimento al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) dell'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico, in quanto quelle inizialmente segnalate sono state stralciate con decreto Segretariale A.d.B. n. 2654/2013. Esistono, invece, distribuite un po' in tutto il territorio ampie zone con criticità idraulica definita dal competente Consorzio di Bonifica, con fenomeni che si manifestano soprattutto durante le precipitazioni più intense, anche per poca efficienza della rete scolante minore. I dati forniti dal Consorzio di Bonifica permettono di perimetrare anche le aree soggette a periodico allagamento, che può essere legato a molteplici fattori naturali e non, tra i quali: scarsa efficienza della rete scolante minore, tipologia dei terreni non idonea a drenare le acque meteoriche (ristagno idrico associato pure a qualità geotecnica intrinseca scadente); soggiacenza della tavola d'acqua sotterranea bassa o, localmente subcorticale, specie in particolari periodi di piena idrologica; fattori questi che rivestono un'importanza significativa dal punto di vista urbanistico poiché guidano e vincolano le scelte progettuali della viabilità, delle lottizzazioni o dei singoli edifici.

Secondo quanto evidenziato negli studi specialistici a corredo del PAT, in atti e relativamente alle "aree idonee a condizione", i nuovi interventi edilizi in aree allagabili dovranno garantire la salvaguardia della rete idrografica di scolo, mantenendo o migliorandone la funzionalità, e prevedere misure compensative proporzionate alla variazione del coefficiente di infiltrazione del terreno indotta dagli interventi stessi. Vista la condizione di fragilità idrologica e geologica territoriale, per altro confermata dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta che ha individuato una considerevole superficie territoriale soggetta, per sua natura, ad allagamenti dovuti al deflusso difficoltoso, al fine di garantire la tutela della risorsa idrica e della salute e sicurezza umana, si propone di vietare nelle "Aree esondabili (eventi alluvionali storici) o di ristagno idrico", così come cartografate nell'elaborato "3 – Carta delle Fragilità" e "Art. 22.6. - Aree Esondabile o a Ristagno Idrico" delle NT, del PAT, la realizzazione di locali interrati, anche solo parzialmente, per qualsiasi destinazione. Si evidenzia inoltre la necessità di pianificare, in collaborazione con gli Enti competenti, eventuali piani di emergenza con riferimento alla succitata problematica di tipo idraulico che potrebbe crearsi nelle aree stesse.



Dal punto di vista della "Pericolosità Geologica", il PAI ha individuato all'interno del territorio comunale: aree caratterizzate da dissesti "puntuali" ubicate in Via Vanderia (per scivolamento rotazionale), in via Costa Benedetta (per colamento rapido) e in via Rocchetta (per scivolamento rotazionale), tratte dalla Banca dati IFFI dell'ISPRA. Inoltre, dal PTCP vengono, poi, mutate le forme gravitative e gli elementi geomorfologici connessi a instabilità. In considerazione delle criticità individuate negli studi specialistici a corredo del PAT e al fine di assicurare uno sviluppo coerente e sostenibile, nel pieno rispetto delle matrici ambientali coinvolte, nonché di garantire la sicurezza e la tutela della salute umana, si rende opportuno prevedere nelle zone caratterizzate da alta vulnerabilità degli acquiferi, il divieto di porre in essere attività anche potenzialmente in grado di compromettere lo stato qualitativo delle acque di falda.

Si propone, inoltre, nelle "Aree soggette a dissesto idrogeologico", di prevedere, con il Piano degli Interventi, il riconoscimento di meccanismi premiali, come ad esempio credito edilizio, finalizzati alla demolizione e ricollocazione di edifici esistenti, dotati di regolare titolo edilizio, al fine di promuovere la messa in sicurezza di insediamenti e realtà edilizie insistenti in ambiti a penalità e dissesto idrogeologico.

Nel dettaglio le finalità e gli obiettivi del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sarego sono stati sintetizzati, in rapporto ai 4 "sistem" che garantiscono il funzionamento del territorio: Sistema insediativi, ambientale e dei servizi, della produzione e della mobilità. La realtà industriale - artigianale di Sarego è caratterizzata dalla presenza di due zone industriali: una a nord e una tra Sarego e Monticello di Fara. Le azioni di piano si possono sostanzialmente riassumere in "Ri-generare il territorio" e "Sviluppare con qualità". Un tema significativo affrontato dal PAT di Sarego, è rappresentato dai sistemi collinari, e riguarda il riconoscimento di una specifica modalità di abitare il territorio: quella della residenza di collina. Gli scenari di riqualificazione e ri-generazione del territorio, comprendono anche lo sviluppo di una specifica forma dell'abitare. La struttura insediativa sulle colline si poggia sulla viabilità attorno alla quale si sono originati sistemi di conurbazione che comprende filamenti stradali, e nuclei. Alla struttura insediativa si sovrappone il reticolo di itinerari ciclabili e/o di percorsi pubblici o comunque accessibili che consentono un uso collettivo dell'intero ambito collinare. Lo strumento di pianificazione si è concentrato quindi sulla sostenibilità ambientale, prevedendo la protezione degli ambiti di maggior pregio, mantenendo i varchi necessari alle connessioni ambientali, incentivando la realizzazione di un'edilizia sostenibile, ma anche sulla sostenibilità economica, mediante la realizzazione degli interventi con strumenti perequativi e l'utilizzo del credito edilizio, ecc., e sulla sostenibilità sociale, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la dotazione di servizi con una qualità superiore, una maggiore sicurezza. Questo ha portato alla redazione di un piano che, come si è visto nella fase di valutazione finale del Rapporto Ambientale, non prevede particolari azioni critiche nei confronti dell'ambiente.

Attraverso il processo di valutazione si è verificato che le azioni risultano essere coerenti con quanto stabilito dai piani sovraordinati e con gli obiettivi di sostenibilità. Con il processo della VAS si è voluto capire come il PAT possa incidere sulle condizioni ambientali, sociali, economiche scomposte nei diversi temi (acqua, suolo, aria, ecc.) e sono stati segnalati eventuali accorgimenti da considerare in sede di attuazione del piano e del successivo PI, al fine di attenuare eventuali effetti negativi associati alla concretizzazione delle scelte di Piano. Nella fase di progettazione e realizzazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi del PAT, dovranno essere attuate le misure mitigative proposte nel Rapporto Ambientale e dovrà essere effettuato un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente.

In riferimento ai contenuti del Rapporto Ambientale del PAT del Comune di Sarego, e in particolare per quanto concerne il monitoraggio, si precisa che il territorio comunale è compreso nell'ambito in cui è attivo il "Progetto Giada". Si tratta di un progetto finanziato dal programma Life Ambiente della Comunità Europea. La nascita di questo progetto deriva dalla collaborazione tra la Provincia di Vicenza, il Comune di Arzignano, ARPAV e ENEA che hanno ora la possibilità di creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile del territorio.



Nel 2005 è stata inoltre costituita l'Agenzia Giada. Attualmente l'Ufficio Distrettuale per l'Ambiente – Agenzia GIADA svolge servizi sia per le aziende del territorio sia per gli enti locali. Per quanto riguarda questi ultimi, l'agenzia ha tra le proprie priorità l'obiettivo di coordinare tutte le attività di monitoraggio e controllo dello stato dell'ambiente del Distretto Conciario di Arzignano, al fine di fornire ai vari enti locali strumenti e dati validati scientificamente necessari agli amministratori per le decisioni di competenza che riguardano il proprio territorio. Per garantire ciò, i dati provenienti dai monitoraggi e da studi su base territoriale, sono costantemente aggiornati e controllati, al fine di mantenere la significatività e il livello qualitativo del lavoro già effettuato. In collaborazione con ARPAV, sono in corso le seguenti attività:

- monitoraggio COV;
- monitoraggio idrogeno solforato;
- campagne mezzo mobile;
- olfattometria dinamica;
- aggiornamento continuo del documento *Analisi Ambientale Iniziale*.”

Il processo della Valutazione Ambientale Strategica non deve, infatti, concludersi con la chiusura del Piano, ma deve continuare anche nella fase di attuazione del piano, attraverso la fase di monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.

In considerazione della mancata valutazione nel Rapporto Ambientale degli effetti prodotti sulle matrici ambientali dall'attuazione delle azioni strategiche del Piano, l'art. 27 delle NT *“Servizi di Interesse comune di maggior rilevanza”* dovrà essere modificato all'ultimo comma delle *“prescrizioni e vincoli”*, come segue:

“Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS gli interventi dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.”

Si evidenzia, comunque, la mancanza nel Rapporto Ambientale della Valutazione delle azioni e degli effetti inerenti:

- alle *“Linee preferenziali di sviluppo insediativo”* art. 28 NT;
- alle *“Aree idonee per interventi diretti al Miglioramento della qualità urbana e territoriale”*, art. 29 NT;
- alle *“Aree di Riqualificazione e Riconversione”* art. 30 delle NT;

In sede di attuazione del Piano si dovrà, inoltre:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza interna ed esterna, è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;



- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sarego a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale, con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dai soggetti competenti in materia ambientale consultati in sede di redazione del PAT e con il rispetto dei divieti posti al fine di garantire la tutela della risorsa idrica e della salute e sicurezza umana, nonché con il recepimento del parere di coerenza del Valutatore in merito alle osservazioni di carattere ambientale.
2. L'art. 27 delle NT "*Servizi di Interesse comune di maggior rilevanza*" all'ultimo comma, "**Prescrizioni e vincoli**" venga riformulato come segue:
"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS gli interventi dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."
3. L'art. 28 delle NT, "*Linee preferenziali di sviluppo insediativo*", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.", non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
4. L'art. 29 NT, "*Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale*", dovrà essere integrato prescrivendo la Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.", non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
5. L'art. 30 delle NT, "*Aree di riqualificazione e riconversione*", dovrà essere integrato prescrivendo la Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.", non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

6. nelle "*Aree esondabili (eventi alluvionali storici) o di ristagno idrico*", così come cartograficamente individuate nell'elaborato "*3 – Carta delle Fragilità*" del PAT, è vietata la realizzazione di locali interrati, anche solo parzialmente, per qualsiasi destinazione d'uso, fatti salvi motivi indifferibili di incolumità e sicurezza pubblica.



Nelle medesime aree e in considerazione della succitata problematica di tipo idraulico che potrebbe crearsi e al fine unico della tutela e della sicurezza della salute umana, si evidenzia la necessità di pianificare, in collaborazione con gli Enti competenti, eventuali "piani di emergenza" all'uopo redatti.

7. Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente e della salute umana, nelle zone caratterizzate da alta vulnerabilità degli acquiferi, in qualsiasi fase attuativa, è sempre fatto divieto di porre in essere attività anche potenzialmente in grado di compromettere lo stato qualitativo delle acque di falda.
8. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
9. Il Piano degli Interventi, nelle zone interessate da "Aree soggette a dissesto idrogeologico", al fine di promuovere la messa in sicurezza di insediamenti e realtà edilizie insistenti in ambiti a penalità e dissesto idrogeologico, potrà prevedere il riconoscimento di meccanismi premiali finalizzati alla demolizione e ricollocazione di edifici esistenti, se dotati di regolare titolo edilizio, in ambiti a penalità ridotta/assente.
10. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013;
11. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
12. In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
13. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masja

I presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/100